

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Articolo 1

Ambito di applicazione.

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Articolo 2

Classificazione del comune.

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 il Comune appartiene alla Classe V.

Articolo 3

Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata al rilascio degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Il Consiglio Comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi, attenendosi ai seguenti criteri:

A. Classificazione dei mezzi pubblicitari.

a) Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

b) Mezzi pubblicitari non di esercizio.

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili, si classificano secondo la loro sistemazione in:

1. A bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
2. Frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
3. A giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. Criteri di specificazione.

a) Colore.

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici, in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

b) Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere, di massima, installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono essere rimosse.

C. Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati:

1. Secondo la funzione:

- a) pubblicità in genere;
- b) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

2. Secondo la collocazione:

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili.

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere almeno di un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro i termini fissati dalla legge ed entrano in vigore il primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5

Categoria delle località.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie:

SPECIALE E NORMALE.

Fanno parte della categoria **SPECIALE**:

Via Italia – Strada Provinciale Monza-Trezzo S/Adda – Via A. Manzoni (dal civico dispari 51/ pari 60 all'intersezione con la SP Monza-Trezzo) – Via Belgioioso (fino al civico pari 16/dispari 19) – Via delle Industrie – Viale Lombardia (dall'intersezione con le vie Europa / Giovanni XXIII fino all'incrocio con SP Monza-Trezzo) – Via Europa (dall'intersezione con via del Campo all'intersezione con viale Lombardia) – Via del Campo – Via San Rocco (dal civico pari 28 al dispari 59/A) – Via del Lavoro – Via Piave (dal civico 48 all'intersezione con la SP Monza-Trezzo) – Via Ripamonti (dal civico 33 al cimitero comunale).

Fa parte della categoria **NORMALE** la rimanente parte del territorio.

Articolo 6 Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 7 Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 8 Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 9 Dichiarazione.

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi

pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 507/93 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 10 Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93 per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1549,00.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n.639. (rivisto con la nuova normativa)
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
- 6. L'importo minimo del versamento è pari a €1,00.**

Articolo 11
Liquidazione, Accertamento e Rimborsi

1. Il Comune, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione o l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 12
Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Articolo 13
Pubblicità ordinaria.

1. Per pubblicità ordinaria s'intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 14
Pubblicità effettuata con veicoli.

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs.n.507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del predetto decreto.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 507/93, lettere a), b) e c). Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 15
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs.n.507/93.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.507/93.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 16 Pubblicità varia.

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n.507/93.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al Comune nella misura stabilita dall'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo n.507/93.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n.507/93.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n.507/93.

Articolo 17 Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 18 Esenzioni dall'imposta.

Sono esenti dall'imposta:

a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e

- non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) La pubblicità effettuata dal concedente strutture pubblicitarie o altri manufatti similari forniti gratuitamente, previa apposita convenzione e limitatamente alla pubblicità effettuata sulle strutture finanziate.

Articolo 19

Divieti

1. E' vietata ogni forma di pubblicità sulle strade e sui veicoli in contrasto con quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.lgs 30 aprile 1992 n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche) o ad essi non conforme.
2. E' vietata l'installazione di manufatti pubblicitari in aree destinate a verde pubblico comprese le aiuole: sono fatte salve le disposizioni adottate dal Servizio Territorio nell'ambito dell'arredo e gestione del verde pubblico.
3. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari o insegne che insistono su immobili o nell'area di rispetto degli stessi vincolati ai sensi delle leggi sulla tutela dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale, indicati nelle tavole del P.R.G. ed inclusi in elenchi contenuti nelle Norme di Attuazione del Piano.

Articolo 20

Limitazioni

1. Le esposizioni di impianti pubblicitari posti su pareti di edifici privati e pubblici devono essere inserite in un contesto artistico architettonico che interessi l'intera

- facciata. Le insegne pubblicitarie devono presentare conveniente aspetto grafico ed essere inserite armonicamente nell'aspetto architettonico dell'edificio. Il rispetto di quanto sopra viene verificato dall'ufficio tecnico comunale con l'espressione del proprio parere in ordine alla rispettiva richiesta di installazione pubblicitaria.
2. Le insegne pubblicitarie debbono essere contenute nell'apposita fascia porta-insegna della vetrina o comunque all'interno del vano della vetrina stessa.
 3. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie ed eventuali altri servizi di pronto intervento pubblico (ospedali-vigili del fuoco-forze dell'ordine..): la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.
 4. E' consentita per eventi speciali e/o occasionali l'installazione di stendardi e gonfaloni a tempo determinato.
 5. Gli striscioni non possono essere collocati ad un'altezza inferiore a Mt. 5,1 dal suolo stradale, appesi ai pali della pubblica illuminazione, appesi agli alberi, e non devono occultare i segnali stradali e i segnali avvertenti il passaggio dei pedoni, nel rispetto del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e Regolamento del Verde.
 6. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne, cartelloni, ed altri mezzi pubblicitari con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da potere ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque intralciare la circolazione.
 7. Nel caso di insegne luminose o altri mezzi pubblicitari illuminati, non è comunque consentita l'illuminazione che provochi abbagliamento o arrechi disturbo visivo agli utenti della strada o ne distraga l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Articolo 21

Procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'installazione di insegne, cartelli, targhe e degli altri mezzi pubblicitari in luogo pubblico o da esso visibile, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
 2. Per richiedere il rilascio dell'autorizzazione il cittadino deve presentare all'ufficio tecnico richiesta in carta da bollo competente, indicando:
 1. Le generalità del richiedente o del legale rappresentante;
 2. Il recapito;
 3. Il codice fiscale e la partita IVA.
- La domanda inoltre deve essere corredata dai seguenti allegati:
- Planimetria generale in scala 1:1000 o 1:2000 intesa a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale;
 - Progetto dell'opera (pianta, prospetto, sezione in scala adeguata) con indicazione dei materiali, colori, caratteri alfabetici e numerici prescelti e relative misure;
 - Prospetto o elaborazione computerizzata della facciata o di porzione significativa della stessa in scala 1:100 o superiore, con inserimento della o delle insegne in progetto;
 - Documentazione fotografica a colori nel formato 18x24 della collocazione dell'insegna pubblicitaria.

I tipi di progetto di cui ai punti precedenti devono essere riducibili in formato UNI A4.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, dal richiedente l'autorizzazione, qualora il proprietario dell'immobile sia persona diversa dal richiedente la pratica dovrà essere corredata da esplicita autorizzazione dello stesso ovvero da copia del contratto di locazione se nello stesso è prevista la possibilità per il locatario di apporre il tipo di impianto richiesto. Quando le opere interessano la facciata o la copertura di un edificio che costituisce un condominio, agli allegati precedenti occorrerà fornire l'autorizzazione dell'assemblea del condominio alla posa dei manufatti.

Qualora la zona in cui viene richiesto l'impianto pubblicitario ricada nelle fasce di rispetto provinciali dovrà essere acquisita preventivamente apposito nulla-osta / autorizzazione della Provincia secondo le modalità che la Provincia stessa adotta.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'installazione dovrà sottoscrivere gli allegati tecnici dell'autorizzazione. I firmatari sono responsabili, a norma di legge e di regolamento delle modalità esecutive autorizzate.

3. Al fine del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio tecnico acquisirà i seguenti pareri vincolanti:
 - In materia di sicurezza e di conformità alle disposizioni del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, parere della Polizia Municipale per installazione od esposizione di qualsiasi mezzo pubblicitario.
 - In materia di edilizia e di arredo urbani, parere della locale Commissione Edilizia per la pubblicità che venga ad interessare nell'esecuzione l'aspetto delle costruzioni, delle strade, delle piazze, delle aree di uso pubblico o si realizzi utilizzando pareti o superfici di costruzioni prospicienti le aree e gli spazi pubblici od interessi comunque il suolo pubblico. Fanno eccezione e quindi non sono soggette al preventivo parere della Commissione Edilizia le seguenti fattispecie:
 - a) L'esposizione di targa indicante l'attività professionale e commerciale purché posta nell'apposito porta-targa o collocata a fianco del portone d'ingresso e che non abbia una superficie superiore a mq. 0,50;
 - b) L'insegna pubblicitaria frontale dei negozi, purché collocata nell'apposita fascia porta insegna contenuta nella vetrina dell'esercizio al quale si riferisce;
 - c) L'apposizione temporanea di striscioni non interessanti pareti di edifici;
 - d) La collocazione di vetrofanie non luminose sulle vetrine;
 - e) La sostituzione dei loghi sugli impianti già pre-autorizzati;
 - In materia di verde pubblico, parere del settore Ambiente/Ecologia per l'installazioni interessanti il verde pubblico.
4. L'autorizzazione verrà rilasciata solo a seguito dell'acquisizione dei rispettivi pareri favorevoli. In ogni caso le autorizzazioni saranno rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti, il cui conseguimento è a carico dei richiedenti. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal codice penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

Articolo 22

Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale

costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura non inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.

Articolo 23

Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è quella indicata dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.507/93.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.10; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Articolo 24

Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 25

Esenzioni dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26

Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 26,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 29 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27
Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. La misura degli interessi sulle somme a credito e a debito sono pari al tasso di interesse legale.

Articolo 28
Sanzioni amministrative.

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

Articolo 29 Lotta all'evasione

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

ufficio tributi

- dovrà assicurare la conservazione delle denunce e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità in apposita " cartella del contribuente";
- aggiornare il programma gestionale con i dati raccolti (per pubblicità di tipo annuale);
- per quanto riguarda i diritti sulle pubbliche affissioni sarà tenuto un registro cronologico di tipo informatizzato e cartaceo;
- un ulteriore registro cronologico per tutto ciò che non è compreso nei due punti precedenti (es. volantini, manifesti affissi nei negozi e/o su vetrine, striscioni, stendardi, cavalletti E varie);
- verifica periodica a campione (per zone e/o categorie di attività) sul territorio comunale in collaborazione con l'ufficio polizia municipale/vigilanza.

ufficio tecnico:

- trasmettere all'ufficio tributi copia degli atti di cui all'art. 21, entro 10 giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione

ufficio commercio:

- dovrà assicurare la tempestiva comunicazione all'ufficio tributi delle nuove attività presenti sul territorio;

ufficio polizia municipale/vigilanza:

- è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. A tal fine riceve dall'ufficio tributi, a cadenza mensile, l'elenco analitico delle pubblicità in essere (ordinaria, temporanea, altro) e segnala tempestivamente le irregolarità rilevate.

Articolo 30 Gestione del servizio.

1. Per quanto concerne la gestione e la forma del servizio, si fa rinvio a quanto stabilito dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 31
Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione.
- Art. 2 Classificazione del comune.
- Art. 3 Modalità di effettuazione della pubblicità.
Limitazioni e divieti.
- Art. 4 Tariffe.
- Art. 5 Categorie delle località.
- Art. 6 Presupposto dell'imposta.
- Art. 7 Soggetto passivo.
- Art. 8 Modalità di applicazione dell'imposta.
- Art. 9 Dichiarazione.
- Art. 10 Pagamento dell'imposta
- Art. 11 Liquidazione, accertamento e rimborsi
- Art. 12 Funzionario Responsabile.
- Art. 13 Pubblicità ordinaria.
- Art. 14 Pubblicità effettuata con veicoli.
- Art. 15 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
- Art. 16 Pubblicità varia.
- Art. 17 Riduzioni dell'imposta.
- Art. 18 Esenzioni dall'imposta.
- Art. 19 Divieti
- Art. 20 Limitazioni.
- Art. 21 Procedure amministrative per il rilascio
dell'autorizzazione.
- Art. 22 Servizio delle pubbliche affissioni.
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni.
- Art. 24 Riduzioni del diritto.
- Art. 25 Esenzioni dal diritto.
- Art. 26 Modalità per le pubbliche affissioni.
- Art. 27 Sanzioni ed interessi.
- Art. 28 Sanzioni amministrative
- Art. 29 Lotta all'evasione.
- Art. 30 Gestione del servizio
- Art. 31 Arrotondamenti
- Art. 32 Entrata in vigore

Allegato A:

ELENCO DELLE VIE IN CATEGORIA SPECIALE

- Via Italia
- Strada Provinciale Monza-Trezzo S/Adda
- Via A. Manzoni (dal civico dispari 51/ pari 60 all'intersezione con la SP Monza-Trezzo)
- Via Belgioioso (fino al civico pari 16/dispari 19)
- Via delle Industrie
- Viale Lombardia (dall'intersezione con le vie Europa / Giovanni XXIII fino all'incrocio con SP Monza-Trezzo)
- Via Europa (dall'intersezione con via del Campo all'intersezione con viale Lombardia)
- Via del Campo
- Via San Rocco (dal civico pari 28 al dispari 59/A)
- Via del Lavoro
- Via Piave (dal civico 48 all'intersezione con la SP Monza-Trezzo)
- Via Ripamonti (dal civico 33 al cimitero comunale).